

**DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017
84/2017/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI ALLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELLE
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2017 – 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 6 dicembre 2016 (di seguito: decreto 6 dicembre 2016);
- il decreto del Ministro 13 febbraio 2017 (di seguito: decreto 13 febbraio 2017);
- il decreto del Ministro 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto 14 febbraio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, 119/05, da ultimo modificata con la deliberazione 1 agosto 2013 353/2013/R/GAS;
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS);
- la deliberazione 16 febbraio 2017 64/2017/R/GAS;
- la deliberazione 16 febbraio 2017 76/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 76/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- il decreto legge 1/12 prevede, all'articolo 14, comma 3, che siano determinate, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato

alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva; procedure utilizzabili anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con i decreti 6 dicembre 2016, 13 e 14 febbraio 2017, il Ministro ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2017 – 2018, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00; e che dette disposizioni confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio;
- con la deliberazione 76/2017/R/GAS, l'Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni dei richiamati decreti;
- la medesima deliberazione ha previsto, all'articolo 6, che, per ciascuna asta, è stabilito un prezzo di riserva sulla base di criteri definiti dall'Autorità e comunicati alle imprese di stoccaggio con successivo provvedimento, con l'obbligo, per le medesime imprese, di mantenerne la riservatezza;
- in particolare, i criteri definiti all'articolo 6, della deliberazione 76/2017/R/GAS, prevedono che il prezzo di riserva tenga conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'*hub* TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo invernale e quello del gas con consegna nel precedente periodo estivo;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento ed all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare del costo dei consumi di iniezione ed erogazione e degli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - la possibilità di definire un prezzo di riserva funzione crescente dei quantitativi offerti in allocazione anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- i differenziali di prezzo dei prodotti *forward* utilizzati per la valorizzazione dello stoccaggio si pongono a un livello particolarmente ridotto rispetto agli ultimi anni;
- la definizione di un prezzo di riserva crescente con il quantitativo offerto è funzionale a limitare il rischio di una non corretta valorizzazione della risorsa alla luce di quanto considerato al punto precedente;
- per quanto riguarda il servizio di stoccaggio pluriennale, i criteri definiti all'articolo 6 della deliberazione 76/2017/R/GAS, prevedono di considerare i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo, in considerazione della durata biennale del servizio;

- l'acquisto di capacità su base pluriennale rappresenta un'operazione di copertura rispetto al rischio di volatilità del costo dello stoccaggio e risponde, pertanto, ad esigenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle di gestione su base annuale delle forniture, a cui tipicamente è rivolta la modulazione offerta dallo stoccaggio; e che a tali fini, i riferimenti di mercato richiamati, di per sé, forniscono una corretta indicazione del valore intrinseco a cui la capacità di stoccaggio è remunerata dal mercato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire la formula di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio da parte della società Stogit S.p.a., in linea con le disposizioni adottate con la deliberazione 76/2017/R/GAS;
- sia opportuno calcolare il prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità per il servizio di stoccaggio pluriennale, di cui all'articolo 2, del decreto 14 febbraio 2017, sulla base delle quotazioni dei prodotti stagionali a termine per il prossimo anno termico dello stoccaggio e per quello successivo;
- sia necessario, ai fini del calcolo dei costi connessi all'utilizzo dello stoccaggio, aggiornare il valore dell'onere finanziario sulla base dei criteri già adottati per l'anno termico 2016/2017, tenendo conto dell'andamento del tasso di sconto interbancario

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 6, della deliberazione 76/2017/R/GAS, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Stogit S.p.a., per l'anno termico dello stoccaggio 2017 – 2018, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di definire, ai sensi del richiamato articolo, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio della società Stogit S.p.a. per il servizio di stoccaggio pluriennale, di cui all'articolo 2, del decreto 14 febbraio 2017, come riportati all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Stogit S.p.a., con divieto di divulgarne i contenuti;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A, in quanto contenente dati commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni